

**Accordo contrattuale per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria U.S.L. Umbria 1 della Regione dell'Umbria e il C.A.S.T. ASSISI ONLUS – Loc. S. Gregorio di Assisi, con Sede Legale in S. Maria degli Angeli - Assisi – (PG), Via Raffaello, int 7, per l'attività sanitaria in favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.**

L' anno 2017, il giorno 16 del mese di MAGGIO  
presso la Sede del Distretto dell'Assisano, sita in Bastia Umbra, Piazza del Tabacchificio, 14

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede provvisoria in Perugia, Via Guerra 17/21, Partita IVA 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto Sanitario dell'Assisano, Dott.ssa Maria Gigliola Rosignoli, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 442 del 31/03/2017, d'ora in poi denominata USL UMBRIA 1

E

Il C.A.S.T. ASSISI ONLUS – Loc. S. Gregorio di Assisi (PG), con Sede Legale in S. Maria degli Angeli (Assisi), Via Raffaello, int 7, partita IVA 01685580548, nella persona del Dott. Emidio Mattia Gubbiotti, nato a Roma il 22/10/1976, che interviene nel presente atto quale Legale Rappresentante.

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 8-bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le regioni assicurano i livelli essenziali ed

uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali. Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base dei criteri contenuti in un Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

- La Regione Umbria, in tema di accreditamento istituzionale, ha emanato il Regolamento Regionale n. 3/2002 "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale. L'art. 10 del suddetto Regolamento fissa in tre anni la validità dell'accREDITAMENTO che non può essere tacitamente rinnovato e all'art. 11 è previsto che annualmente venga disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti

accreditati.

- il C.A.S.T. Assisi Onlus, sede operativa Loc. S. Gregorio di Assisi, è ubicata nel territorio della U.S.L. Umbria 1 – Distretto dell'Assisano, ed iscritta con provvedimento n. 9483 del 24/12/1996 all'Albo degli Enti Ausiliari predisposto dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, classificandola nell' area terapeutico riabilitativa;
- la suddetta sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica e/o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale, per un numero massimo di 12 ospiti per il modulo di “Servizio Specialistico Residenziale Comorbilità Psichiatrica” e per un numero massimo di 12 ospiti per il modulo di “Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale”, così come risulta dall' autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività sanitaria di cui alla Determina Dirigenziale della Regione Umbria – Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali n. 9720 del 12/11/2004;
- con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria – Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali – n. 5992 del

06/07/2010, è stato sostituito il legale rappresentante, Dott. Paolo Gubbiotti, con il Dott. Emidio Mattia Gubbiotti, rimanendo fermo ogni altro aspetto riferito alle precedenti autorizzazioni;

- con Determina Dirigenziale Regione dell'Umbria – Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale n. 11080 del 14/11/2016 è stato rilasciato al C.A.S.T. ASSISI ONLUS – Sede operativa di S. Gregorio di Assisi - l'Accreditamento Istituzionale, senza prescrizioni, con validità triennale dalla data del provvedimento, ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. per:
  - n. 1 modulo di “ Servizio Specialistico Residenziale Comorbilità psichiatrica” per n. 12 utenti;
  - n. 1 modulo di “Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale” per n. 12 utenti;
  - che le tariffe da applicare come corrispettivo delle prestazioni pro-die, pro-capite, a totale carico del SSN, sono quelle previste dalla DGR n. 1057 del 29/07/2002;
  - che si procederà, nel corso della validità del presente accordo, alla verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'accREDITamento, attraverso l'attivazione, da parte del Direttore del Distretto dell'Assisano, per la parte di competenza, dei Servizi ed Uffici Aziendali preposti. Si procederà inoltre, alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante del C.A.S.T. ASSISI ONLUS, relativamente all'applicazione dei contratti di categoria al

personale operante nella stessa Struttura;

tutto ciò premesso

### **CONCORDANO E STIPULANO**

La disciplina di seguito specificata per la erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti tossicodipendenti, per il periodo dal 1/3/2017 fino al termine di scadenza dell'attuale Accreditamento Istituzionale, ovvero fino al 13/11/2019, per i posti di seguito specificati e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della USL UMBRIA 1:

n. 1 modulo di “ Servizio Specialistico Residenziale Comorbidità psichiatrica” per n. 12 utenti;

n. 1 modulo di “Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale” per n. 12 utenti;

#### **Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Ammissione**

L' ammissione al trattamento nella sede operativa, dovrà avvenire sulla base della richiesta della Unità Sanitaria Locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SER.T. ai sensi dell' art. 122 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

In caso di comorbidità psichiatrica, il soggetto da inserire è inviato dal SER.T. di residenza previa formulazione o conferma della diagnosi psichiatrica effettuata dal Servizio di Salute Mentale di residenza. La congruenza viene valutata caso per caso congiuntamente tra il SER.T. il Servizio di Salute Mentale (del territorio in cui insiste la struttura) e la

struttura che accoglie l'utente.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa, dello stesso ente, associazione o cooperativa, purchè anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato col SER.T. di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale, e comunicato tempestivamente allo stesso servizio con nota scritta, nella quale dovrà essere indicata la data del trasferimento e l'importo della nuova retta. Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SER.T. di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell' Unità Sanitaria Locale il cui SER.T. ha elaborato detto programma terapeutico.

L' ammissione alla sede operativa è subordinata all' assenso del soggetto che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### **Art. 3 -Permanenza nella struttura**

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SER.T. di residenza. In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto



e quelli propri del SER.T.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura. A tal fine la Struttura:

- Prevede il consenso libero ed informato per ogni attività prevista e proposta;
- Prevede un follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia e il percorso soggettivo della persona;
- Prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico-sanitari;
- Tiene ed aggiorna un registro giornaliero degli utenti;
- Descrive il programma offerto in un documento scritto che esplicita i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti. Le modalità di valutazione e di verifica degli interventi.

#### **Art. 4 - Verifiche periodiche**



Il SER.T. di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.


Qualora il SER.T. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta scritta, dal SER.T. territorialmente competente, previo pagamento della prestazione da parte della USL richiedente, in base a quanto previsto dal vigente Tariffario Regionale dell'Umbria.

La struttura dovrà comunicare mensilmente, al SER.T. territorialmente competente, l'elenco aggiornato di tutti gli ospiti presenti presso la sede operativa di S. Gregorio, distinti per modulo di appartenenza.

I Servizi di Prevenzione della USL UMBRIA 1 e il SER.T. territorialmente competente, potranno effettuare in ogni momento, per tutto il periodo di durata della convenzione, la verifica della permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi.

#### **Art. 5 - Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SER.T. di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.





La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al SER.T. di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

#### **Art. 6 – Posti in convenzione**

L' ammissione dei soggetti alla sede operativa, con retta a totale carico delle Unità Sanitarie Locali di residenza degli stessi, ha luogo, entro il numero complessivo massimo di 12 (dodici) unità per il modulo di "Servizio Specialistico Comorbilità Psichiatrica" e sempre entro il numero complessivo massimo di 12 (dodici) unità per il modulo di "Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale – Area Tossicodipendenza", mediante l' invio di apposita lettera di impegno da parte dei Servizi che provvedono all' inserimento.

L'USL UMBRIA 1 autorizzerà gli inserimenti a seconda delle esigenze rappresentate dai Servizi SER.T. competenti e comunque nei limiti delle risorse a disposizione.

#### **Art. 7 - Rette**

Le rette giornaliere, a totale carico sanitario, sono omnicomprehensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia del Servizio effettuato, così come disposto dalla DGR dell' Umbria n. 1057 del 29/7/2002:

- Euro 47,51 per il Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale
- Euro 88,57 per il Servizio Specialistico Residenziale Comorbilità Psichiatrica.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Per periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SER.T. di residenza, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un

massimo di 20 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

#### **ART. 8 – Liquidazione competenze**

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrative contabili stabilite nel Manuale del ciclo passivo vigente nella USL UMBRIA1.

Il C.A.S.T. trasmetterà ad ogni Servizio della USL UMBRIA 1 che ha effettuato gli inserimenti, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, il MAP (modello avvenuta prestazione) che riepilogherà le prestazioni erogate, accompagnato da una distinta nella quale saranno riportate per ogni ospite i giorni di effettiva presenza presso la struttura ivi comprese le eventuali movimentazioni (ricoveri ospedalieri, rientro al proprio domicilio, sospensioni temporanee, trasferimenti in altra sede ecc.). La fattura dovrà contenere i numeri di ordine comunicati dai Servizi della USL UMBRIA 1 e accanto all'ordine dovrà essere specificato il Servizio competente. I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura .

Il D.U.R.C. sarà acquisito sia al momento della stipula del presente accordo che successivamente, ad ogni liquidazione delle competenze dovute.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Art. 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Tutti i pagamenti in favore del C.A.S.T. Assisi Onlus, per le prestazioni di cui al presente accordo, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, verranno effettuati mediante versamento sul conto


corrente dedicato, sul quale possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Struttura. Detta autocertificazione verrà conservata agli atti d'ufficio del Distretto dell'Assisano.

Il Legale Rappresentante della Struttura dovrà comunicare all'USL UMBRIA 1 – Distretto dell'Assisano, ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

#### **Art. 10 - Trasmissione di dati informativi**


La sede operativa si impegna a trasmettere ai SER.T. territorialmente competenti, una relazione semestrale sull'andamento e sui risultati conseguiti da ogni singolo utente, relativamente al programma riabilitativo intrapreso.

#### **Art. 11 - Inadempienze**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'U.S.L. di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'U.S.L. nel cui territorio è situata la sede operativa.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la



sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

#### **Art. 12 - Durata della convenzione**

La presente convenzione risulta in vigore a far data dal 01/03/2017 fino al 13/11/2019, previa sussistenza dei requisiti di legge – sia strutturali che organizzativi.

Al momento della stipula della presente convenzione sarà cura della USL UMBRIA1 – Distretto dell'Assisano richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – relativo al C.A.S.T. ASSISI ONLUS di Assisi.

#### **Art. 13 - Effetti della convenzione**

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.


#### **Art. 14 – Privacy**

Nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, il C.A.S.T. Assisi Onlus si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al D.Lgs 196/03.

Inoltre, i firmatari della presente convenzione (per la USL UMBRIA 1 i Servizi coinvolti), renderanno noto agli interessati che i dati raccolti potranno essere trasmessi eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

#### **Art. 15 – Assicurazione**

Il C.A.S.T. Assisi Onlus è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza



nella Struttura, sollevando la USL UMBRIA 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto**

Si dà atto che l'iscrizione agli albi di cui all' art. 116 del Testo unico soprà richiamato costituisce condizione necessaria per la stipula e sussistenza della convenzione, unitamente all'accREDITAMENTO istituzionale. La cancellazione dall'albo, comporterà conseguentemente la risoluzione di diritto della convenzione.

Resta fermo che le sedi operative di enti, cooperative di solidarietà sociale o associazioni non iscritte all' Albo, sono soggette, per l'attività svolta nei settori riguardanti la prevenzione del disagio psico-sociale, l' assistenza, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento di tossicodipendenti, alla ordinaria disciplina generale ed al controllo degli organi statali, regionali e locali in relazione alle specifiche materie di competenza.

#### **Art. 17 – Personale**

Il personale sanitario e non che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, è indicato nel documento fornito dalla stessa struttura, al momento della stipula della convenzione, che rimane agli atti degli uffici del Distretto dell'Assisano.

Accanto a ciascun nominativo dovranno essere indicati, oltre i dati anagrafici, la posizione funzionale e il profilo professionale, la tipologia di rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto presso la Struttura.

Il CAST Assisi Onlus si impegna inoltre a comunicare al Responsabile del SER.T. dell'Assisano, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio, anche se temporanea.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a tall, vertical stroke with a loop at the top and a long, sweeping tail that curves to the right.

Il CAST Assisi Onlus si impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non, i contratti collettivi di lavoro vigenti, con le singole categorie di personale che opera nelle Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti. Si impegna inoltre al rispetto delle disposizioni previdenziali, delle norme specifiche in materia di retribuzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 18 - Controlli**


Il CAST Assisi Onlus si impegna ad attenersi alle disposizioni normative, in particolare all' art. 9 del R.R. n. 3/2002, relativo alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

La USL UMBRIA1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo contrattuale (livelli di qualità del servizio, omnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.).

All'esito positivo di tale controllo è collegato il mantenimento dei livelli tariffari.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo contrattuale, la USL UMBRIA 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 15 gg. dalla contestazione, qualora la Struttura non abbia provveduto a sanare le inadempienze, la USL UMBRIA1 adotterà i provvedimenti di competenza che potranno comportare, in relazione alla gravità delle carenze riscontrate, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite, in misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento della carenza stessa



o la risoluzione del rapporto convenzionale

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale ha rilasciato l'accreditamento.

La Struttura si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'USL 1 l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

#### **Art. 19 – Norme transitorie**

La presente convenzione prevede altresì l'applicazione, in regime transitorio, delle rette previste all'art. 7, a far data dal 1/3/2017, fino alla stipula della convenzione.

#### **Art. 20 - Disposizioni finali**

Ai fini della registrazione fiscale, il C.A.S.T. Assisi Onlus – Sede Operativa di S. Gregorio, dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata totalmente dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72.

Ai fini dell'imposta di bollo il C.A.S.T. Assisi Onlus, Sede Operativa di S. Gregorio, dichiara di essere esente dall'imposta di bollo in base a quanto previsto dal D.lgs 4/12/97 n. 460.

Il C.A.S.T. Assisi Onlus riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione.

#### **Art. 21 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

La presente convenzione, in due originali, consta di n. 15 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 14 nell'ulteriore ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bastia U., 5 MAR 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la USL UMBRIA 1 - Il Direttore del Distretto dell'Assisano

Dott.ssa Maria Gigliola Rosignoli \_\_\_\_\_

Per il C.A.S.T. Assisi Onlus - Sede di S. Gregorio

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Il C.A.S.T. Assisi Onlus espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1341 c.c..

Per il C.A.S.T. Assisi Onlus

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_